

l'ammirevole disposizione del Governo a tener conto delle incessanti celebrazioni del grande valore del popolo italiano, compiute con fiumi di magniloquente rettorica patriottica; 5° come infine intendano decidere, agli effetti del decreto anzidetto, e delle sperequazioni ingiustamente create, nei confronti degli accennati paria, proletari di Stato sottoposti da assegni di fama a tormentosa lotta quotidiana con i più urgenti bisogni dell'esistenza ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 20 luglio 1919, n. 1232, concede una seconda indennità caro-viveri al personale straordinario, avventizio o assimilato in aggiunta alla indennità mensile stabilita dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314; ne consegue che tali decreti hanno le medesime finalità e, sia per la identica formula adoperata nella concessione dell'indennità, sia per i richiami posti nel decreto n. 1232 al decreto n. 1314, essi formano un tutto inscindibile. Ciò premesso, il decreto, n. 1232, non venne applicato agli addetti alle Commissioni di requisizione, in quanto siffatto personale non può beneficiare del decreto, n. 1314.

« Invero per l'articolo 1 di questo decreto compete l'indennità caro-viveri al personale di ruolo, ed a quello straordinario, avventizio o assimilato. Ora il personale di cui trattasi non rientra in alcuna di queste categorie. Escluso, senz'altro, che si tratti di personale di ruolo, ciò che non è neppure preteso dagli interessati, esso non può nemmeno considerarsi come straordinario o avventizio poichè la legge 11 giugno 1897, n. 182 e le disposizioni successive, emanate in materia, stabiliscono le modalità inderogabili (decreto Reale su proposta del ministro del tesoro) per la nomina degli avventizi o straordinari nelle Amministrazioni dello Stato, mentre il personale delle Commissioni è stato reclutato dalle Commissioni stesse senza alcuna delle prescritte formalità per conseguire tali verifiche e senza alcuna ingerenza da parte del Ministero del tesoro.

« I reclamanti non sono neppure assimilati agli avventizi, poichè sotto questa indicazione, per consuetudine amministrativa si comprendono alcune determinate categorie di personale, che varie leggi lasciano in facoltà ad amministrazioni tecniche, di assumere direttamente per compiti speciali di carattere continuativo. Che se quindi dal lato dello stretto diritto non vi ha dubbi che il personale in questione non sia contemplato dai citati decreti, come ha costantemente opinato anche la Commissione istituita per l'esame dei reclami contro l'applicazione dei decreti nn. 107, e 1314, del 1918; deve ritenersi corrispondere l'esclusione stessa ad un criterio liberamente voluto dal legislatore non in contrasto con alcun principio di equità verso il personale medesimo. Invero la po-

sizione giuridica di esso si basa sopra un contratto di prestazione di opera, nel quale per stabilire la remunerazione si è tenuto conto a mano a mano delle condizioni del mercato del lavoro. Trattasi in una parola di fiduciari assunti dalle Commissioni in base a modalità contrattuali, e tra essi è l'Amministrazione non intercedono rapporti che non siano definiti dal contratto di assunzione ancorchè verbale. E appunto perchè anche formalmente esso restasse distinto dal personale straordinario venne qualificato come diurnista, ad indicare che è assunto dalle autorità locali per le esigenze del momento e in relazione al lavoro da sbrigare di volta in volta. La circostanza che sia rimasto in servizio per un periodo non breve non modifica la sua condizione giuridica. Dalla forma del suo reclutamento deriva che non si rendeva per esso necessaria una disposizione come quella dei decreti, nn. 1314, del 1918 e 1232 del 1919, che dispongono per il personale di ruolo, straordinario avventizio e assimilato.

« Infatti per questo personale la misura delle retribuzioni è in genere stabilita da tabelle o disposizioni amministrative varie che dovevano modificarsi in relazione alle variate esigenze; mentre invece per i diurnisti anzidetti la retribuzione corrisponde al prezzo della mano d'opera sul mercato in quelle determinate condizioni e porta perciò già compenetrato l'aumento corrispondente alle indennità caro-viveri.

« Circa la disparità di trattamento messa in rilievo al n. 3 della interrogazione, si può assicurare l'onorevole interrogante che non esiste una Commissione di requisizione di latticini; esiste invece un ufficio di requisizione formaggi, che è, per altro, in via di esser disciolto.

« In conclusione si può affermare che non è negato al personale in parola un trattamento equo, in relazione alle mansioni disimpegnate, e ad ogni modo deve anche tenersi presente la difficile situazione finanziaria dello Stato che impone la maggiore rigidità nelle spese.

« La presente risposta è data anche a nome dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e degli onorevoli ministri dell'interno, dell'industria, commercio e lavoro e del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi.

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro
« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Bacigalupi. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se sia vero che, in seguito alle modificazioni apportate ai cannoni da 75 tipo « Déport 1911 » nello Stabilimento Wickers Terni, modificazioni attribuite al presidente della Commissione di collaudo, furono elargite al colonnello Picozzi lire 15,000 a titolo di gratificazione per l'invenzione fatta ».